

**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE  
CAMPANIA



**CFS NAPOLI**  
Centro formazione e sicurezza

**AiFOS**

Associazione Italiana Formatori ed  
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

GRUPPO **24** ORE

**INAIL**

***Ing. Carmine Piccolo***

Direttore Unità Operativa

Certificazione Verifica e Ricerca di Avellino

***La gestione del cantiere in presenza di altre attività***

**I rischi interferenziali nei cantieri edili**

# Ennesima vittima di un incidente sul lavoro: Giuseppe Cozzola muore schiacciato all'Hitachi Rail

scritto da **Chiara Caraboni**  
10 Marzo 2022, 13:28

Un altro incidente sul lavoro, un'altra vittima: Giuseppe Cuzzola, 48enne detto allo smaltimento dei rifiuti speciali è **morto durante le operazioni di raccolta nello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria**. L'uomo, proprietario della ditta estera Cuzzola Trasporti, pare sia stato schiacciato da una parte del materiale sollevato dal "ragno" meccanico utilizzato per spostare l'alluminio.



## 10 marzo 2022

Search ...



### BREAKING NEWS



NEWS

Ennesima vittima di un incidente sul lavoro: Giuseppe Cozzola muore schiacciato all'Hitachi Rail

# I GIOVEDÌ DELLA SICUREZZA IN...EDILIZIA CAMPAGNA DI PREVENZIONE NEL SETTORE EDILE

I seminari si propongono di esaminare, tra l'altro, le **novità** e le **criticità** della mini riforma del "Testo Unico" n.81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, del D.L.146/2021 e della Legge conversione n.215/2021, e le sue ricadute sul settore dell'edilizia.

Il secondo incontro, programmato per il 10 marzo 2022, sarà dedicato alle **criticità** dei Pos e dei Duvri mentre i successivi due incontri verteranno sull'annunciata riforma degli Accordi Stato – Regione sulla formazione dei lavoratori e delle altre figure, compreso il datore di lavoro, e il rinnovato ruolo degli organismi paritetici.

# I GIOVEDÌ DELLA SICUREZZA IN...EDILIZIA CAMPAGNA DI PREVENZIONE NEL SETTORE EDILE



***II Edizione***

# GESTIONE DELLE INTERFERENZE

# PREPOSTO

DUVRI

POS

PSC





Direzione Centrale per la tutela,  
la vigilanza e la sicurezza del lavoro

Agli Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro  
Al Comando Carabinieri Tutela Lavoro  
Alla DC Entrate INPS  
Alla DC Rapporto Assicurativo INAIL


**Oggetto:** "110 in sicurezza" - Vigilanza straordinaria edilizia e contrasto al sommerso.

Nel richiamare integralmente le indicazioni operative già fornite con la citata nota di indirizzo DC Tutela n. prot. 6023 del 27/8/2021 e considerato che, nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021 e s.m.i., le irregolarità in materia di salute e sicurezza di cui all'All. 1 del D.Lgs. 81/2008 maggiormente riscontrate dal personale ispettivo INL hanno interessato la mancata formazione e addestramento, la mancata elaborazione del DVR e del POS e la mancata protezione da caduta nel vuoto, si raccomanda, nel corso delle verifiche, di rivolgere particolare attenzione a tali aspetti.



**Mancata formazione e addestramento**

**Mancata elaborazione DVR e POS**

**Mancata protezione di caduta nel vuoto**















**D.Lgs 81/2008**

Testo Unico in materia di salute e sicurezza  
nei luoghi di lavoro

# I RISCHI DA INTERFERENZA QUALI “CONTATTI RISCHIOSI”.

Interferenza:

ogni sovrapposizione di attività lavorativa  
tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro  
diversi in uno stesso ambiente.






**D.Lgs 81/2008**

Testo Unico in materia di salute e sicurezza  
nei luoghi di lavoro




# Rischi interferenziali





# D.Lgs 81/2008

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro





# Articolo 26

## **Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento **di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi** all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, **sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:**

a) **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), **l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi** in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:

**1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;**  
**2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale**, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 445/2000 .

# Articolo 26

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro .....

**b)** fornisce agli stessi soggetti **dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.**

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

**a)** **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

**b)** **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, **informandosi reciprocamente** anche al fine di eliminare rischi dovuti alle **interferenze tra i lavori delle diverse imprese** coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



Gestione non ottimale delle interferenze tra attività lavorative

# DUVRI, VERBALE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

DOCUMENTAZIONE

VERBALE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

(Art. 26 D.Lgs 81/2008)

OGGETTO DELL'APPALTO:



Gestione non ottimale delle interferenze tra attività lavorative

**Cooperazione:**  
*Predisporre ed applicare*  
le misure di  
prevenzione  
e protezione necessarie  
per eliminare  
o ridurre  
i rischi da interferenza



**Informazione:**  
Fornire ai lavoratori  
conoscenze utili  
all'*identificazione,*  
*riduzione e gestione*  
dei rischi  
nell' ambiente di lavoro

## DUVRI

**Coordinamento:**  
*Collegare* razionalmente  
le fasi dell'attività  
*armonizzandole* tra loro  
per eliminare  
o ridurre le interferenze





## Articolo 26

### **Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i **rischi da interferenze ovvero** individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, **un proprio incaricato**, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento ....

*6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.60*

**DUVRI O  
PREPOSTO?**

## Articolo 26

### **Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e **deve essere adeguato** in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**Dell'individuazione dell'incaricato (*Preposto?*) di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.**

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

# ELABORAZIONE DEL DUVRI



Il D.U.V.R.I. deve essere elaborato dal Datore di Lavoro committente.

Tale elaborazione non risulta, tuttavia, inclusa tra i compiti indelegabili del Datore di Lavoro (art. 17).



Pertanto il D.U.V.R.I. può essere redatto e sottoscritto da un soggetto delegato dal Datore di Lavoro Committente (art. 18, c.1, lett. p)



# Articolo 26

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (**COOPERAZIONE E CORDINAMENTO**), l'obbligo di cui al comma 3 (**DUVRI**) **non si applica** ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, **sempre che** essi non comportino rischi derivanti dal **rischio di incendio di livello elevato**, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 (*modificato e/o abrogato*) o dallo svolgimento di attività in **ambienti confinati**, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla **presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive** o **dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI** del presente decreto.

Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

# NON SI REDIGE IL DUVRI:

In assenza rischio incendio elevato, agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, atmosfere esplosive, ambienti confinati (DPR 177/2011) e rischi specifici di cui all'all. XI

Lavori o servizi la cui durata non è > a 5 uomini giorno\*

Mere forniture di materiali o attrezzature

Affidamento in appalto di lavori servizi e fornitura per cui **NON È RICHIESTO il DUVRI** (permangono comunque gli obblighi di verifica, informazione coordinamento e cooperazione)

Attività in luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del committente

Servizi di natura intellettuale

\*l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dell'inizio dei lavori

## ALLEGATO XI

### ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.<sup>18</sup>
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree<sup>19</sup> a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

*Richiami all'Allegato XI:*

- [Art. 26, co. 3-bis](#) - [Art. 90 co.9, lett. a\)](#) - [Art. 90 co.9, lett. b\)](#) - [Art. 100, co. 1](#)

# TITOLO IV: DUVRI /DVR/ PSC /POS ?

Art. 96 c. 2: L'accettazione da parte di ciascun DL delle imprese del **PSC** nonché la redazione del **POS** costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento agli obblighi inerenti:

- **VR**
- **Elaborazione DVR** e sua **rielaborazione** in caso di modifiche
- **Appalto (art. 26):**
  - fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza
  - cooperazione e coordinamento dei datori di lavoro
  - DUVRI
  - indicazione dei costi della sicurezza.

*2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#), nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'[articolo 17 comma 1, lettera a\)](#), all'[articolo 26, commi 1, lettera b\)](#), [2](#), [3](#), e [5](#), e all'[articolo 29, comma 3](#).*



# ESCLUSIONE TITOLO IV

E' prevista l'esclusione dal campo di applicazione del TITOLO IV per i lavori relativi a:

- Impianti elettrici
- Reti informatiche
- Gas
- Acqua
- Condizionamento e riscaldamento
- Piccoli lavori la cui durata non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi (se è esclusa la presenza di rischi di cui al All. XI)
- Impianti tecnologici  
che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X




# ALLEGATO X

## ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'[articolo 89, comma 1, lettera a\)](#)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, *comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici*, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

*Richiami all'Allegato X:*

[Art. 88, co. 2, lett. g-bis\)](#) - [Art. 88, co. 2, lett. g-ter\)](#) - [Art. 89, co. 1, lett. a\)](#)



# Articolo 26

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (abrogato dall' art.217 del D.Lgs. 50/2016), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei **rischi standard** relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai **rischi specifici** da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

- Nei casi di non coincidenza tra DL e Committente o in presenza di Centrale di Committenza\* occorre che chi affida i lavori rediga un DUVRI recante una valutazione dei *rischi standard*
- Il DL, poi, integra il predetto documento con riferimento ai rischi specifici presenti sullo scenario lavorativo; l'integrazione deve essere sottoscritta dall'esecutore e diventa parte degli atti contrattuali

# Articolo 26

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, **l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore**, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ... Le disposizioni del **presente comma** non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile(N), **devono essere specificamente** indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418(N) del Codice civile ***i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.*** .....

A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**VARIABILITA' DEI COSTI IN RELAZIONE ALLE INTERFERENZE (??)**



# Articolo 26

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli **enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del **presente comma** il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163(N), come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123(N), trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

**Domanda: Perché non fate i lavori di notte?**

**Risposta: Perché costano di più'**

# Sorrento – 1 maggio 2007





## Sorrento – 1 maggio 2007

Perché di giorno e non di notte?

Perché in un giorno festivo?

Chi era il preposto?

Quanto costa un nastro rosso?

Chi era il Committente?



✓ Disponibile

NASTRO SEGNALETICO BIANCO ROSSO BIFACCIALE 7X200 ml

★ ★ ★ ★ ★ 1

2€81

# Articolo 26

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

*8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la **funzione di preposto**;*

**Domanda: Ma se per i lavoratori autonomi vige l' art. 21 come fanno a conoscere l' art. 26? E un DUVRI?**

**Risposta: .....**

### TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento con:

- fotografia,
- generalità del lavoratore
- l'indicazione del datore di lavoro
- *data di assunzione \**
- *in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.\**



\*Legge n. 136/2010 recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia.» G.U. n. 196 del 22 Agosto 2010

Accanto all'obbligo per i datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento vi è quello dei lavoratori di **esporre** detta tessera. Tale ultimo obbligo grava anche sui lavoratori autonomi




## **Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi**

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, *i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti* devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al [Titolo III](#);
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al [Titolo III](#);
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.<sup>42</sup>

2. I soggetti di cui al [comma 1](#), relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'[articolo 41](#), fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'[articolo 37](#), fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.





*Direzione Centrale per la tutela,  
la vigilanza e la sicurezza del lavoro*

Agli Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro  
Al Comando Carabinieri Tutela Lavoro  
Alla DC Entrate INPS  
Alla DC Rapporto Assicurativo INAIL

**Oggetto:** "110 in sicurezza" - Vigilanza straordinaria edilizia e contrasto al sommerso.

Nel richiamare integralmente le indicazioni operative già fornite con la citata nota di indirizzo DC Tutela n. prot. 6023 del 27/8/2021 e considerato che, nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021 e s.m.i., le irregolarità in materia di salute e sicurezza di cui all'All. 1 del D.Lgs. 81/2008 maggiormente riscontrate dal personale ispettivo INL hanno interessato la mancata formazione e addestramento, la mancata elaborazione del DVR e del POS e la mancata protezione da caduta nel vuoto, si raccomanda, nel corso delle verifiche, di rivolgere particolare attenzione a tali aspetti.








# Piedimonte Matese (CE)

31 ottobre 2015





# L'ELABORAZIONE DEL DUVRI

## Valutazione dei rischi da interferenze

**INAIL**  
 Settore Ricerca  
 Dipartimento Processi Organizzativi  
 Servizio Prevenzione e Protezione

**Edizione settembre 2013 a cura di**  
 Raffaele Sabatino INAIL, *Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca*

**con la collaborazione di**  
 Andrea Cordisco INAIL, *Dipartimento Installazioni di Produzione e Inseguimenti Antropici*

Edizione 2013

<b>LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA</b> .....	6
1.1 LE INTERFERENZE LAVORATIVE NELL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA .....	6
1.2 ALCUNE DEFINIZIONI .....	6
1.3 L'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ....	8
1.4 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE LAVORATIVE .....	10
1.5 LE NOVITÀ APPORTATE DAL "DECRETO DEL FARE" .....	11
1.6 I REQUISITI E I COMPITI DELL'"INCARICATO" .....	11
1.7 IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE .....	13
1.8 IL DUVRI E LA DELEGA DI FUNZIONI .....	15
<b>IL DUVRI: QUANDO E COME?</b> .....	18
2.1 GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ART. 26 .....	18
2.2 LA STRUTTURAZIONE DEL DUVRI .....	25
2.3 IL DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL DUVRI .....	26
2.4 IL DUVRI NELLA P.A. ....	30
2.5 IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI .....	33
2.6 LA FORNITURA E LO SCARICO IN CANTIERE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO .....	36
<b>I COSTI DELLA SICUREZZA NEL DUVRI</b> .....	40
3.1 I COSTI DELLA SICUREZZA (SPECIALI E ORDINARI) .....	40
3.2 COME COMPUTARE I COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE .....	42
<b>UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA</b> .....	46
4.1 L'APPROCCIO METODOLOGICO .....	46
4.2 UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA .....	47
4.3 I CASI IN CUI NON VA REDATTO IL DUVRI .....	48
4.4 IL MODELLO .....	49
<b>UN ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA</b> .....	70
5.1 IL DUVRI PRELIMINARE (REV. 0) .....	70
5.2 IL DUVRI DEFINITIVO (REV. 1) .....	92
5.3 IL DUVRI (REV. 2) .....	95
5.4 IL DUVRI (REV. 3) .....	116
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	131

## 1.4 Classificazione dei rischi da interferenze lavorative

Per il prosieguo della trattazione si sintetizzano i rischi da interferenze lavorative da considerare:


Tipologia di rischi	Definizione	Fase di valutazione
<b>specifici</b>	rischi preesistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto (desunti generalmente dal DVR aziendale)	DUVRI preliminare (o ricognitivo)
<b>indotti presunti</b>	rischi ipotizzati dal DLC in relazione all'attività che svolgerà l'Appaltatore nel proprio ambiente di lavoro	DUVRI preliminare (o ricognitivo)
<b>standard</b>	somma dei rischi specifici e dei rischi indotti presunti	DUVRI preliminare (o ricognitivo)
<b>indotti effettivi</b>	rischi effettivi che l'Appaltatore introdurrà, nello svolgimento delle attività appaltate, nell'ambiente di lavoro del DLC	DUVRI definitivo
<b>reali</b>	somma dei rischi specifici e dei rischi indotti presunti e indotti effettivi	DUVRI definitivo

## 2.2 La strutturazione del DUVRI

Per quanto evidenziato finora, il DUVRI deve essere:

- integrato con il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
- indipendente dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
- finalizzato a gestire i *rischi interferenziali*;
- *unico* per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti.

Il DUVRI non si applica ai rischi *specifici* propri dell'attività delle singole Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta infatti immutato l'obbligo, per ciascun Datore di Lavoro, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).



I contenuti minimi del DUVRI debbono riguardare i seguenti punti:

- prioritaria identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia adoperata);
- descrizione dell'Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell'appalto;
- descrizione delle attività svolte dagli Appaltatori;
- identificazione dei locali a disposizione dell'Appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.);
- valutazione dei rischi *interferenziali* nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali);
- cronoprogramma delle attività che evidenzia:
  - le attività oggetto dell'appalto;
  - le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività;
  - le attività lavorative omogenee per rischio;
  - gli esecutori delle attività.
- organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- computo estimativo dei costi della sicurezza;
- coordinamento delle fasi lavorative.

L'intero procedimento che porta all'elaborazione del DUVRI è finalizzato ad enfatizzare le situazioni più pericolose dei rischi *interferenti*, ad individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla gestione dell'appalto, a pianificare preventivamente le sequenze spazio-temporali delle diverse attività, a valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica, a predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti ed a fornire chiare informazioni agli Appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell'appalto.



Tipologia di appalto		Datore di Lavoro Committente					Coordinatori Sicurezza (CSP e CSE)			Imprese affidatarie		
		Calcolo U/gg	Verifica id. tecnico profess.	DUVRI	Costi della Sicurezza	Notifica preliminare	CSP/CSE	PSC	Costi della Sicurezza	DVR (**)	POS (***)	PiMUS (****)
Art. 26	Unica Impresa	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	—	SI	NO	
	Più Imprese	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	—	SI	NO	
Titolo IV	Unica Impresa	< 200	SI	SI	SI	NO	NO	NO	—	SI	SI	
	Unica Impresa	> 200	SI	SI	SI	SI	NO	NO	—	SI	SI	
	Più Imprese	< 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Più Imprese	> 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

Nei casi previsti

Legenda:


- (\*) fuori del campo di applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) il calcolo dell'entità *uomini-giorno* per la realizzazione della prestazione non è richiesta;
- (\*\*) il DVR deve contenere le misure preventive e protettive per l'eliminazione dei rischi propri dell'affidatario in relazione ai lavori appaltati;
- (\*\*\*) nei cantieri temporanei o mobili il POS rappresenta assolvimento, per l'Impresa affidataria, degli obblighi di redazione del DVR aziendale, limitatamente al cantiere cui fa riferimento;
- (\*\*\*\*) il Pimus va redatto ove sia previsto l'utilizzo di ponteggi metallici e in legname.

Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi *da interferenza* e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dall'art. 26


Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implicino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto *non rischioso*)

Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella *tecnologia* delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell'Azienda, ecc.;

Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso



Caso 1 - appalti soggetti anche all'applicazione del Titolo IV



Caso 2 - appalti multipli (accorpamento in un'unica gara di una serie di forniture e lavori)





**PREPOSTO**



Data di nascita: ???????

27/04/1955 – 07/01/1956

19/09/1994

09/04/2008

21/10/2021 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

## Articolo 2

### Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

e) «**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale **potere di iniziativa**;

## Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli **lavoratori** dei **loro obblighi** di legge, nonché delle **disposizioni aziendali** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di **non conformità comportamentali** in ordine alle **disposizioni e istruzioni** impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie **indicazioni di sicurezza**. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, **interrompere l'attività** del lavoratore e informare i superiori diretti;

b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate **istruzioni** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) **richiedere** l'osservanza delle misure per il **controllo delle situazioni di rischio** in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al **rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso** e le **disposizioni prese o da prendere in materia di protezione**;

## Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste **un pericolo grave ed immediato**;

f) **segnalare tempestivamente** al datore di lavoro o al dirigente sia le **deficienze** dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra **condizione di pericolo** che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza **sulla base della formazione ricevuta**;

***f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;***

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.



## Articolo 97 - *Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria*

*Art. 89 i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.*

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati** e ***l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.***
  2. **Gli obblighi derivanti dall'art. 26**, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, comma 2, **sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria.** Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
  3. Il **datore di lavoro dell'impresa affidataria** deve, inoltre:
    - a) **coordinare** gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
    - b) **verificare** la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
- 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.*
- 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti **devono essere in possesso di adeguata formazione.***



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

N. 2604/19 R. G. Notizie di reato

N. 4558/19 R. G. G. I .P./G. U. P.

**AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE  
- art. 419 comma 1 c. p. p. -**

**RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO  
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -**

**IMPUTATO**

dei reati puniti e previsti dagli artt. 110, 589, commi I, II c.p. perché, in concorso tra loro, in qualità di datori di lavoro, per essere [redacted] il legale rapp.te della [redacted] Spa, e [redacted], l'RSPP aziendale della [redacted], cagionavano, per imprudenza e negligenza nonché in violazione di norme antinfortunistiche, il decesso del dipendente della [redacted], assunto con le mansioni di autista, rimasto incastrato quindi schiacciato tra le benna e le colonne di sostegno delle sue rotaie di scorrimento a seguito di un allentamento delle funi dell'argano di movimentazione della benna medesima.


In particolare, il datore di lavoro e l'RSPP aziendale:




1. non avevano provveduto a mettere a disposizione dei propri lavoratori una attrezzatura di lavoro, attinente alla produzione asfalti, sicura in quanto priva di requisiti essenziali di sicurezza a tutela degli utilizzatori dell'area pericolosa della benna di scarico con il sistema di movimentazione completamente accessibile, ciò in violazione dell'art. 71 comma I d. lgs. 81/08;


2. non provvedevano ad una completa valutazione dei rischi per non aver predisposto procedure di sicurezza finalizzate sia ad individuare le corrette modalità d'uso dell'impianto sia l'indicazione dei concreti pericoli/rischi in relazione alla benna di scarico ed al suo sistema di movimentazione, sia le corrette modalità cui si dovevano attenere gli autisti e/o terzi estranei alla produzione, individuando tutte quelle cautele tra cui i divieti ed obblighi cui attenersi durante tutte le attività con l'uso della attrezzatura di lavoro a difesa dell'incolumità di tutti gli operatori, ciò in violazione degli artt. 28, comma II lett. a e d- 33, comma I lett. C e art. 26 comma III del lgs. 81/08.

In Verona, il 9 ottobre 2018





Prima dell' incidente



A seguito prescrizioni ASL



# Tribunale di Verona

## PERIZIA TECNICA

Relativa all'infornio mortale occorso in data 09/10/2018  
al sig. P..... M.....

Napoli 29 giugno 2020

Il Consulente Tecnico

Ing. Carmine Piccolo

### 6.3 Il macchinario

Come evidenziato e riscontrato agli atti la mancata valutazione dei rischi connessi alla causa determinante dell' incidente

- L' assenza di un manuale di uso e manutenzione
- L' assenza di uno specifico addestramento per gli operatori
- La segnaletica inefficace per evitare l'accesso ai non addetti ai lavori
- L' assenza del coordinamento e relativa informativa tra Committente e Datori

rappresentano l' insieme delle cause che hanno determinato l' incidente del P.....

**DUVRI E PREPOSTO: Questi sconosciuti**

### 6.4 Il ruolo dell'infornato deceduto

Dagli atti a disposizione e dalla testimonianza dei presenti si desume il ruolo svolto dall' infornato nella dinamica degli eventi che poi hanno causato il suo decesso.

Dalla relazione del Dipartimento di Prevenzione si estrapola quanto segue:

#### **6.6. L' attività del sig. P.....**

*In merito all' attività lavorativa del sig. P.... M..... c/O l' U.L. di Verona della S..... ad esclusione dell' attività propria di autista di mezzi d'opera e per il carico di asfalto sul proprio mezzo, non si hanno elementi per definire per quale motivo il lavoratore è entrato nell' impianto di produzione dell'area operativa della benna di scarico, indossando guanti da lavoro e probabilmente occhiali protettivi oltre a **non indossare scarpe antinfortunistiche***

Si evidenzia dalla relazione che:

- Il P..... non indossava scarpe antinfortunistiche, tuttavia indossava guanti da lavoro;
- Ha avuto accesso ad un'area che doveva essere interdetta peraltro senza specifica segnaletica che indicasse i rischi presenti;
- Nessuno ha controllato i suoi movimenti all' interno dell'azienda nonostante fosse un lavoratore esterno;
- Non risulta abbia ricevuto alcuna informativa in merito ai rischi presenti nel luogo di lavoro dove era tenuto a transitare per il suo compito di autista.
- Non ha ricevuto informative anche generiche per accedere a cantieri in Titolo IV
- Non disponeva di tesserino identificativo





[redacted] nella qualità di legale rappresentante della [redacted] s.r.l., datore di lavoro;

**b) del reato p. e p. dall'art. 18 co. 1, lett. e) T.U. n. 81/2008**, per aver omesso di prendere misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che avessero ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento avessero accesso alle zone che li esponessero ad un rischio grave e preciso. In particolare, per aver omesso disporre che la conduzione della macchina denominata "terna" fosse riservata ai lavoratori che avessero ricevuto un'adeguata formazione per la sua guida, nonché di stabilire, durante la manovra della terna in zona di lavoro, apposite regole di circolazione.

**c) del reato p. e p. dall'art. 71 comma 7 lett. a) T.U. n. 81/2008**, per aver omesso, in presenza di attrezzature da lavoro che richiedono per il loro impiego particolari conoscenze e responsabilità in relazione ai loro rischi, di adottare le cautele necessarie affinché le predette attrezzature venissero utilizzate solo dai lavoratori all'uopo informati, formati ed addestrati.

Segnatamente è emerso che il [redacted] era alla guida della macchina denominata "terna" senza essere in possesso dei requisiti specifici per la conduzione dei mezzi d'opera

[redacted], quale preposto e direttore del cantiere, dipendente della [redacted];

**d) del reato p. e p. dall'art. 19 co. 1, lett. a) e b) T.U. n. 81/2008**, per aver omesso di:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge ovvero di evitare, ai sensi dell'art. 20 co. 2 lett. g) T.U. cit., che il [redacted] si mettesse alla guida della "terna" di propria iniziativa e compisse manovre che non erano di sua competenza compromettenti la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- verificare che soltanto i lavoratori che avessero ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento avessero accesso alle zone che li esponevano ad un rischio grave e preciso.

Segnatamente è emerso che il [redacted] non aveva ricevuto alcuna formazione, informazione ed addestramento specifico dell'uso della "Terna".

Il DVR era relativo ad un ufficio amministrativo e non ad una impresa di costruzioni  
Il Capo cantiere non sapeva di essere un preposto e ovviamente non aveva ricevuto alcuna formazione

Domanda: **Il CSE cosa aveva controllato?**

Considerazione: Forse sarebbe bastato spiegare al lavoratore l' utilità (e non il fastidio) di indossare la cintura di sicurezza in dotazione nel mezzo

*Pensiero personale:*

*Il 50% dei lavoratori in aula durante la formazione ammette di non utilizzare la cintura dei sicurezza in auto*



amazon business    disponibili in automatico    registrati gratis >

Auto e Moto > Parti per auto > Allestimenti interni > Cinture di sicurezza



Disattiva allarme della cintura di sicurezza con apribottiglie integrato Pentaton, Fibbia per la cintura di sicurezza, Disattiva allarme, Nero (2 pezzi)

Visita lo Store di Pentaton  
★★★★★ 753 voti  
#1 più venduto in Cinture di sicurezza per auto

9,99 €  
e Resi GRATUITI  
Tutti i prezzi includono l'IVA.

Spedizione GRATUITA con consegna presso punti di ritiro (se disponibile per il tuo ordine).  
Dettagli

Colore Nero  
Marchio Pentaton  
Dimensioni articolo: 6 x 5 x 0.5 cm  
LxPxA



**DUVRI?  
Preposto?  
Formazione?  
Addestramento?  
E le PST dove le  
mettiamo??????????**



[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

[TRASLOCHI](#)

[SGOMBERI](#)

[TRASLOCHI PIANOFORTI](#)

[CONTATTI](#)

[+39 3394251821](#)

## Noleggio Piattaforme Aeree

### Noleggio Piattaforme Aeree

### Una piattaforma aerea per muoversi facilmente, a Carpi e Modena

Devi trasferirti al quarto piano? Il tuo nuovo frigorifero super accessorato non ci sta nell'ascensore? L'idea di fare su e giù per le scale decine di volte durante il trasloco ti fa stare male? Scegli il noleggio di una piattaforma aerea con Operatore e risolvi subito tutti questi problemi.

E' la soluzione ideale per chi deve effettuare traslochi o spostamenti di arredi ed elettrodomestici ai piani alti di una casa o un condominio. La gestione automatizzata delle operazioni consente non solo comodità, ma anche rapidità e sicurezza.

Non esitare a contattare M2 Traslochi per richiedere il prezzo dell'affitto dei nostri elevatori. Lavoriamo principalmente nell'area di Modena, Carpi e in tutta l'Emilia Romagna.





# Umarell's®



Calendario 2022



*"Umarell"  
è uno stile di vita*

## ***Grazie per l'attenzione***

***Dott. Ing. Carmine Piccolo***

***Direttore Unità Operativa Territoriale di Avellino  
di Certificazione Verifica e Ricerca***

***Via Iannaccone 12/14– 83100 AVELLINO***

***Tel . 0825/294258 Fax 06/22798192***

***[avellino-uotcvr@inail.it](mailto:avellino-uotcvr@inail.it)***

***[avellino-ricerca@postacerti.inail.it](mailto:avellino-ricerca@postacerti.inail.it)***